




# **PIANO DI SICUREZZA e Coordinamento**

D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 Titolo IV, art. 100 e Allegato XV.  
Modello semplificato secondo decreto Interministeriale del 9/9/2014.

## **LAVORI DI:**

Manutenzione straordinaria per la realizzazione parziale di cappotto termico a solaio del pilotis di un fabbricato di e.r.p. posto nel Comune di Reggello via Caduti di Secchieta 1, il rifacimento della pavimentazione dei terrazzi e la ristrutturazione di n° 1 alloggio di risulta in un fabbricato di e.r.p. posto nel Comune di Rignano sull'Arno viale Vittorio Veneto 54, oltre alla ristrutturazione di n° 1 alloggio posto nel Comune di Figline-Incisa, via della Resistenza n° 89

## **Allegato per Emergenza COVID-19**



**COMMITTENTE:** CASA SPA - Via Fiesolana, 5 - 50121 Firenze

| Rev. | Data emissione | Descrizione Revisione                  | Redazione | Firma                |
|------|----------------|--|-----------|----------------------|
| 0    | 20/12/2021     | ALLEGATO AI P.S.C. - EMERGENZA COVID19 | C.S.P.    | Geom. Pietro Benucci |
|      |                |  |           |                      |

## PREMESSA

Tale allegato si è reso necessario a seguito dell'emergenza sanitaria Covid 19 in atto, integrandolo con tutte le procedure richieste dal D.P.C.M del 26/04/2020 e Ordinanze della Regione Toscana n°38 del 18/04/2020, n°40 del 22/04/2020 e relativi allegati.

Le disposizioni della suddetta Ordinanza **si applicano a tutti i cantieri in corso, ai cantieri sospesi di cui sarà disposta la riapertura durante lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario, ai cantieri la cui consegna dei lavori avverrà durante lo stato di emergenza.**

I cantieri in corso devono adeguarsi alle disposizioni di seguito indicate, anche al fine di evitare l'interruzione dei lavori; i cantieri sospesi e i cantieri la cui consegna dei lavori avverrà durante lo stato di emergenza si adeguano alle presenti disposizioni prima dell'apertura, al momento in cui sarà consentita la ripresa della relativa attività.

Per quanto riguarda le attività che si possono svolgere all'interno del cantiere si deve fare riferimento alle attività di cui al DPCM del 10.4.2020.

Si richiama in toto quanto previsto dal D.lgs. 81/08, dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio il 14 marzo 2020, dal Protocollo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla "Regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nei cantieri edili" del 19 marzo 2020, che contengono linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio ed in particolare dal "Protocollo sottoscritto dalle parti datoriali e sindacali del settore edile il 24 marzo 2020" (nel quale, fra l'altro, si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali) i cui contenuti, ancorché non richiamati espressamente dalle presenti disposizioni, devono esserne considerati parte integrante e sostanziale.

Si richiama anche la "check list per l'attuazione del protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del settore edile del 24 marzo 2020" **e le procedure attuative redatte dal cncpt** e tutto il materiale informativo redatto.

### **Riferimenti normativi**

- D.Lgs. 81/08 Testo unico Sicurezza sul lavoro.
- DPCM 10/04/2020; 01/04/20; 22/03/20; 11/03/20; 09/03/20 e 08/03/20.
- DPCM 26/04/2020 Allegato 7;
- DL n.19 25/03/2020 "*Disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*"
- 24 Aprile 2020. Protocollo condiviso da Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL "*di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri*".
- 24 Aprile 2020. Protocollo condiviso da Presidente del Consiglio dei ministri, Ministri dell'economia, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e della salute "*di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*".
- Ordinanza Regionale n.40 del 22/04/2020 - COVID-19 - Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati.
- Ordinanza Regionale n.38 del 18/04/2020 - Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.
- Ordinanza Regionale n.33 del 14/04/2020 - Ulteriori misure per le attività commerciali per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19
- Ordinanza Regionale n.26 del 06/04/2020 "Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di utilizzo delle mascherine"
- Ordinanza Regionale n.25 del 06/04/2020 "Emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure per la gestione dei rifiuti. Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152/2006"
- Ordinanza Regionale n.13 del 16/03/2020 "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- 14 Marzo 2020. Protocollo condiviso da Presidente del Consiglio dei ministri, Ministri dell'economia, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e della salute "*di*"

*regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.*

- Ordinanza Regionale n.10 del 10/03/2020 “Ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19”
- Ordinanza Regionale n.9 del 09/03/2020 “Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19”
- Ordinanza Regionale n.8 del 06/03/2020 “Ulteriori Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”
- Ordinanza Regionale n.7 del 04/03/2020 “Definizione delle strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (Revoca ordinanza n.4/2020)
- Ordinanza Regionale n.6 del 02/03/2020 “Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (Revoca ordinanza n.5/2020)

**Le figure coinvolte nel cantiere per l'esecuzione dell'opera sono:**

- per l'impresa affidataria e le imprese esecutrici (di seguito definite “imprese”): datore di lavoro, dirigenti delegati per la sicurezza in cantiere, direttori di cantiere, preposti, lavoratori dipendenti, distaccati, autonomi, lavoratori dei subcontraenti (quali subappaltatori, fornitori e subfornitori, noli a caldo ecc...) e in generale tutti coloro che hanno accesso al cantiere;
- per la committenza pubblica e privata: responsabile dei lavori (rl), responsabile del procedimento (RUP), direttore dei lavori (dl) con il suo ufficio di direzione, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) per i lavori di nuova realizzazione, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), tutor di cantiere (come definito dall'art. 22 della Legge regionale 13 luglio 2007, n. 38), dirigenti, committente;
- per i controlli in cantiere: operatori dei servizi PISSL, Ispettorato del lavoro, e con funzioni di assistenza RLST, CPT ....;

**Responsabilità**

Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare i lavoratori circa i rischi connessi allo svolgimento delle attività e diffondere eventuali regole e misure comportamentali in caso di emergenze ed eventi anche se non strettamente connesse ad un'esposizione lavorativa.

Rimane a carico del Datore di Lavoro o Preposto dell'impresa Appaltatrice la responsabilità circa la verifica della formazione e del rispetto degli obblighi ed indicazioni di cui al presente aggiornamento, verso i relativi sub appaltatori circa la corretta informazione a tutti gli operatori presenti in cantiere e la verifica puntuale ed immediata della provenienza di ogni singolo operatore presente in cantiere sulla base di quanto stabilito dalle normative Nazionali e Regionali vigenti al momento della redazione del presente aggiornamento.

Il mancato rispetto delle norme di cui sopra, valutato che possano comportare un rischio sanitario per gli addetti presenti in cantiere, nonché per interesse pubblico, sarà oggetto di valutazione al fine dell'immediata sospensione della lavorazione fino al ripristino delle corrette condizioni sanitarie e di sicurezza.

## **INDICAZIONI CIRCA LE MISURE ANTI-CONTAGIO COVID 19 DA TENERE IN CANTIERE**

Per il cantiere in oggetto, oltre a confermare tutte le procedure specificate nel P.S.C iniziale, il presente aggiornamento ha lo scopo di individuare misure preventive e protettive, misure di coordinamento e prescrizioni, atti a prevenire il contagio da Covid 19 sia in modo diretto che indiretto tramite contatti con persone o cose.

Il rischio di contagio COVID 19 rappresenta un **rischio biologico generico** che coinvolge indistintamente tutta la popolazione per tale motivo le norme emanate al fine del suo contenimento hanno carattere di Igiene Pubblica.

**Trattandosi di uno stato di emergenza globale non direttamente collegato alle caratteristiche specifiche delle attività lavorative svolte in cantiere, la valutazione del rischio e le relative misure di contenimento della diffusione sono rimandate alle prescrizioni previste dalle istituzioni (Governo, Regioni, prefetture, Comuni, etc.....),** nello specifico dovranno essere adottate le seguenti procedure sia comportamentali che igienico-sanitarie:

### **Precauzioni igieniche**

Richiamando l'opportunità di utilizzare durante le lavorazioni idonei guanti da lavoro, è obbligatorio che le persone presenti in cantiere o in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, e pertanto: il datore di lavoro /impresa affidataria per gli altri soggetti presenti in cantiere allo stesso riferibili e per i quali si identifica come datore di lavoro, comunque nel rispetto delle attribuzioni di legge, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. E' raccomandata la frequente pulizia delle mani, provvedendo a lavare le stesse anche se si indossano guanti monouso con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica ove non presenti acqua e sapone. In assenza di acqua e sapone, le soluzioni idroalcoliche possono essere ubicate in punti quali l'ingresso dei cantieri o in prossimità dell'ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni, ecc.

### **Informazione**

In linea con quanto prescritto nel PSC, il datore di lavoro informa tutte le risorse impiegate in cantiere sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali attraverso le modalità più idonee ed efficaci (*per esempio consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento*). In caso di lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana, i datori di lavoro forniscono materiale nella loro lingua madre o ricorrono a depliant informativi con indicazioni grafiche. I lavoratori autonomi dovranno ricevere le medesime informazioni in merito alle misure adottate nello specifico cantiere.

### **Obblighi connessi**

1. obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria seguendone le indicazioni;
2. obbligo di non fare ingresso o di permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente al datore di lavoro/impresa/committente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, o temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) per le quali i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere nel proprio domicilio. Il datore di lavoro si attiva per assicurare quotidianamente, all'inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione o utilizzando idonei strumenti di misurazione della febbre o anche mediante dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente;
3. l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro/impresa/committente nel fare accesso in cantiere e in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
4. l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro/impresa/committente della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

5. si individua un percorso obbligatorio per l'accesso e l'uscita di fornitori esterni, le aree destinate al carico/scarico delle merci e al deposito dei materiali, sono quelle riportate nel Layout allegato al P.S.C. poste nelle immediate vicinanze di tale accesso coincidenti con i parcheggi pubblici occupati ad uso cantiere a seguito di autorizzazione del competente Ufficio. Durante le operazioni di scarico, il personale del cantiere si occuperà dello scarico del materiale lasciando l'autista o trasportatore, sul camion senza che scenda, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza in cantiere. Per le necessarie attività di carico e scarico, indica al trasportatore di attenersi alla distanza di almeno 1,8 m.
6. in base alle disposizioni del C.S.E. risulta vietato l'utilizzo dei locali assistenziali presenti in cantiere nonché dei servizi di cantiere, da parte di tutto il personale esterno.

Qualora si rendesse indispensabile l'utilizzo da parte di fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno al cantiere, si richiede di destinare il servizio igienico chimico presente nell'area di cantiere a loro esclusivo uso, effettuando successivamente la necessaria pulizia /sanificazione apponendone l'operazione sul relativo registro (se tale operazione viene eseguita dalla ditta noleggiatrice del servizio, provvederà lei stessa ad annotare l'operazione).

### **Pulizia e sanificazione**

Il C.S.E. richiede che l'organizzazione delle squadre presenti in cantiere, preveda che le attrezzature di lavoro siano utilizzate dalle medesime persone durante il turno di lavoro.

Inoltre ed in particolare si prescrive :

1. la disponibilità di specifici detergenti per la pulizia degli strumenti/attrezzature individuali;
2. la sanificazione giornaliera dei locali e ambienti chiusi (es. baracche di cantiere, spogliatoi, locali refettorio). La sanificazione, anche eseguita in proprio, può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici etc).
3. la sanificazione giornaliera delle parti a contatto con le mani degli operatori delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse (per esempio la pulsantiera della sega circolare, della taglia piegaferri, della betoniera a bicchiere e i manici degli utensili manuali e degli elettro utensili).
4. la sanificazione giornaliera di pulsantiera, quadri comando, volante, ecc. delle postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature (es. sollevatori telescopici, gru, ecc.) e dei mezzi di trasporto aziendali.

Il C.S.E. con il presente aggiornamento al P.S.C., recependo le indicazioni normative vigenti, **prescrive la seguente procedura che ha valore non solo per gli operai che lavorano nel cantiere, ma deve essere estesa ed applicata da parte del Datore di Lavoro dell'Impresa Appaltatrice o in sua assenza dal Preposto, a tutto il personale anche esterno che dovesse entrare in cantiere** (rappresentanti, corrieri, trasportatori etc.):

- Obbligo, all'ingresso in cantiere, di far indossare D.P.I. a tutto il personale anche esterno che dovrà acceder al cantiere (guanti, e/o visiera a seconda della finalità di ingresso del personale). Per quanto riguarda le merci in ingresso in cantiere, ad oggi non ci sono indicazioni da parte della Autorità, circa la loro eventuale sanificazione, quale mezzo di trasmissione del virus, limitando al solo maneggiamento della stessa con guanti e D.P.I..

La prova giornaliera dell'avvenuta sanificazione, dovrà essere annotata su apposito registro fornito dall'Impresa appaltatrice con dichiarazione giornaliera del Datore di Lavoro o del Preposto riportando i nominativi di coloro che hanno eseguito l'operazione (possibilmente si richiede e consiglia di farla eseguire ad i soliti operai) data, ora e firma.

5. L'utilizzo del locale mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale.

E' necessaria che sia effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto.

Si prescrive l'utilizzo a turni dei locali a comune; si consiglia inoltre, vista l'eccezionalità del momento nonché le particolari condizioni sanitarie generali, di consumare i pasti all'esterno all'aria aperta.

6. E' raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica ove non presenti acqua e sapone. In assenza di acqua e sapone, le soluzioni idroalcoliche possono essere ubicate in punti quali l'ingresso o in prossimità dell'ingresso dei baraccamenti, mense.

### **Distanza di sicurezza e dispositivi di protezione individuale**

E' obbligatorio durante le varie fasi lavorative, anche rivedendo ed aggiornando il crono programma dei lavori, prevedere e procedere ad uno sfasamento temporale delle lavorazioni anche con dilazione dei tempi contrattuali, in modo da mantenere e garantire il rispetto delle distanze di sicurezza pari ad 1,80 ml previsto dalla normativa regionale. Laddove e per lavorazioni limitate, tale distanza non fosse possibile rispettarla, si prescrive l'utilizzo di presidi di protezione adeguati.

Pertanto, il sottoscritto C.S.E. con il presente aggiornamento prescrive e richiede :

- il rispetto della distanza di almeno 1,8 m durante l'attività lavorativa. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, il datore di lavoro preveda nel proprio P.O.S. gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori e un nuovo programma esecutivo dei lavori, in linea con il nuovo cronoprogramma, al fine di favorire lo sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni, evitando situazioni di criticità dovute alla presenza di più imprese o squadre della stessa impresa.
- **qualora non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno 1,8 m come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine e altri dispositivi di protezione (si prescrivono guanti monouso, occhiali o visiera, tuta monouso per le operazioni di armatura verticale) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. Si prescrive quando non fosse possibile il mantenimento della distanza di 1,8 metri per procedere comunque alle lavorazioni previste, è necessario utilizzare elementi di separazione fra le persone negli spazi a comune (spogliatoi o mensa) e l'utilizzo di mascherine FFP2 senza valvola per gli operai che lavorano a distanza inferiore al 1,80 ml.**

### **Presidio sanitario e sorveglianza sanitaria**

Nel P.S.C. a base di gara risulta già previsto l'impiego di un presidio sanitario, cassetta del pronto soccorso. La sorveglianza sanitaria deve essere proseguita rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. Decalogo):

- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio; Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e i RLS/RLST nonché con il responsabile dei lavori, il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti; il medico competente, di concerto con il datore di lavoro, provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. E' necessario richiamare che "Nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria di cui sopra, si ritiene utile differire l'effettuazione delle prove di funzionalità respiratoria, se previste nel programma degli accertamenti sanitari periodici ai fini dell'espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica", come indicato nell'allegato 1, "COVID-19 Indicazione per il medico competente", della DGRT 318 del 9/03/2020.

### **Misurazione della temperatura**

Il C.S.E. con il presente aggiornamento al P.S.C., recependo le indicazioni normative vigenti, **prescrive la seguente procedura che ha valore non solo per gli operai che lavorano nel cantiere, ma deve essere estesa ed applicata da parte del Datore di Lavoro dell'Impresa Appaltatrice o in sua assenza dal Preposto, a tutto il personale anche esterno che dovesse entrare in cantiere** (rappresentanti, corrieri, trasportatori etc.):

- Obbligo, all'ingresso in cantiere, della misurazione e controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere. La prova dell'avvenuta misurazione dovrà essere annotata su apposito registro fornito dall'Impresa appaltatrice con dichiarazione giornaliera del Datore di Lavoro o del Preposto riportando i nominativi ai quali viene controllata la temperatura corporea (febbre) con termometro a infrarosso, firma di colui che esegue la verifica. *Sarà preventivamente cura del Datore di Lavoro, acquisire l'autorizzazione ai fini della privacy per i propri operai e per il personale esterno sottoposto a tale controllo.*

- Obbligo di non fare ingresso in cantiere per coloro ai quali la misurazione della febbre, dovesse dare un risultato superiore ai 37,5°, sotto la sorveglianza del Datore di Lavoro o del Preposto dell'impresa Appaltatrice. Le persone in tale condizione, saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare, nel più breve tempo possibile, il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
- Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- Obbligo di non fare ingresso in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) per le quali i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere nel proprio domicilio.

### **Mascherine**

Le maschere di protezione respiratoria dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, nonché dalle Ordinanze della Regione Toscana, circa l'obbligo in spazi ed aree pubbliche di tenerle in uso.

Premesso che occorre principalmente garantire che i lavoratori in cantiere osservino sempre il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1,8 m ed è, pertanto, necessario vagliare ogni sforzo organizzativo affinché questo obiettivo venga perseguito e raggiunto, come in precedenza indicato, relativamente alle mascherine, si richiama:

- quanto previsto dall'art. 16 del D.L. 17 marzo 2020, n° 18 "per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di almeno 1,8 m. come da Ordinanza del Presidente della Regione n. 38 del 18/04/2020, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio", il cui uso è disciplinato dall'art. 34 comma 3 del D.L. 2 marzo 2020, n° 9 . E' obbligatoria l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente documento ( mascherine chirurgiche) e vista l'attuale situazione di emergenza e la disponibilità in commercio si consiglia l'utilizzo delle mascherine FFP2 e FFP3 fino ad esaurimento scorte in azienda. Si richiama inoltre la necessità di fare utilizzare alla medesima squadra di operai, impegnati nella stessa lavorazione durante una fase di lavoro, la stessa tipologia di mascherina per evitare rischi di ulteriori contagi.

Le mascherine, nel caso in cui non vi siano persone affette da Covid-19, si smaltiscono come rifiuti urbani indifferenziati.

Si richiama la "check list per l'attuazione del protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del settore edile del 24 marzo 2020" e le procedure attuative redatte dal CNCPT e tutto il materiale informativo redatto.

Si richiama la massima attenzione dell'Impresa Appaltatrice e dei relativi sub appaltatori a quanto in esse riportato in merito alle misure di protezione e prevenzione affinché il contagio non si propaghi ingiustificatamente dall'ambito della salute pubblica a quello della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Rimane a carico del Datore di Lavoro o Preposto dell'impresa Appaltatrice la responsabilità circa la verifica della formazione e del rispetto degli obblighi ed indicazioni di cui al presente aggiornamento, verso i relativi sub appaltatori circa la corretta informazione a tutti gli operatori presenti in cantiere e la verifica puntuale ed immediata della provenienza di ogni singolo operatore presente in cantiere sulla base di quanto stabilito dalle normative Nazionali e Regionali vigenti al momento della redazione del presente aggiornamento.

Il mancato rispetto delle norme di cui sopra, valutato che possano comportare un rischio sanitario per gli addetti presenti in cantiere, nonché per interesse pubblico, sarà oggetto di valutazione al fine dell'immediata sospensione della lavorazione fino al ripristino delle corrette condizioni sanitarie e di sicurezza.

Si invita infine il Datore di Lavoro a rispettare puntualmente ogni prescrizione di carattere sanitario predisposte dalle autorità competenti, nonché a prevedere un servizio di trasporto organizzato dall'azienda per raggiungere il cantiere, garantendo la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, rispettando la distanza interpersonale di 1.8 metro tra essi o facendo indossare guanti monouso e mascherine monouso.

**In allegato per semplificazione anche considerando la fattispecie che l'Impresa non è della Regione Toscana, si allega al presente aggiornamento, l'ultima Ordinanza Regionale attualmente vigente (Ordinanza n. 40 del 22.04.2020), completo dell'allegato 1 e check list elaborata dal CNCPT del 27.03.2020.**

**A seguito del presente aggiornamento del PSC, del crono programma, del Layout di cantiere e di nuovi costi, si richiede all'Impresa l'aggiornamento del POS oltre che, copia delle procedure e dei protocolli,**

**redatti, di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 in cantiere.**

L'aggiornamento del Piano Operativo di Sicurezza deve contenere le modalità di recepimento di tutte le indicazioni previste nel protocollo sopra richiamato riportate in modo specifico per il cantiere in oggetto e a titolo di esempio e non esaustivo si riporta quanto segue:

1. Addetti al controllo dell'applicazione del protocollo;
2. Numero di persone previste per l'espletamento delle attività indicate dalla Direzione lavori;
3. Modalità di rilevamento della temperatura degli addetti;
4. Installazione della segnaletica;
5. Indicazione del trasporto degli addetti dalla Vostra sede al cantiere e viceversa;
6. Modalità di individuazione luogo per il consumo dei pasti o organizzazione di turni senza pause;
7. Modalità di sanificazione e pulizia ambienti (spazio pausa e servizio igienico);
8. Modalità di ricevimento eventuali fornitori;
9. Dispositivi di protezione individuali in dotazione agli addetti per attività nelle quali non è possibile rispettare la distanza di ml. 1,80;
10. Modalità di sanificazione degli attrezzi e macchine e automezzi utilizzati;
11. Modalità di smaltimento dei materiali utilizzati;

Nell'aggiornamento del Piano Operativo di Sicurezza si dovrà tenere conto anche delle seguenti prescrizioni operative:

- E' fatto divieto assoluto eseguire lavorazioni interferenti con gli inquilini;
- Tutte le zone del cantiere dovranno rimanere delimitate e rinforzata la segnaletica con su scritto "divieto di accesso ai non addetti e i passaggi chiusi con catene e lucchetti o, dove possibile, a chiave;
- E' vietato fare intervenire Imprese o Lavoratori Autonomi subappaltatori senza che prima siano state concordate le modalità e autorizzato l'ingresso da parte del Sottoscritto Coordinatore per la sicurezza;
- La programmazione delle attività dovrà privilegiare quelle lavorazioni che permettono di mantenere la distanza tra gli addetti di ml.1,80;
- L'impresa dovrà fare una riunione con gli addetti per informare i comportamenti da tenere a seguito del Protocollo COVID-19 e prescrizioni sopra richiamate;

Se necessario, anche su indicazione dell'Impresa Appaltatrice e delle figure operanti in cantiere, saranno valutate ulteriori prescrizioni ed interventi al fine di salvaguardare i lavoratori da potenziali rischi.

Il Datore di Lavoro delle imprese e i lavoratori presenti in cantiere sono obbligati a comunicare tempestivamente al C.S.E. il verificarsi delle seguenti circostanze:

- il verificarsi di lavorazioni da eseguire in cantiere che impongono di lavorare a distanza interpersonale minore 1,80 mt, in quanto non sono possibili altre soluzioni organizzative e/o non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;
- l'accesso agli spazi comuni, che non possono essere contingentati, o ventilati, o che non consentano un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1,80 mt. tra le persone che li occupano;
- il caso di un lavoratore che si accerti affetto da Covid-19 e la conseguente necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato;
- che non sia possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni;
- l'indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere.



## CLASSI DI RISCHIO

- A titolo informativo, viene presentata di seguito una tabella che illustra le classi di rischio per alcuni dei principali settori lavorativi e partizioni degli stessi, **redatta dall'INAIL**.

| Codice Ateco 2007 | Descrizione   | Occupati RFL (ISTAT 2019) in migliaia | Classe di Rischio |
|-------------------|---|---------------------------------------|-------------------|
| A                 | AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA   | 908,8                                 | BASSO             |
| C                 | ATTIVITÀ MANIFATTURIERE   | 4321,4                                | BASSO             |
|                   | MANUTENTORI   |                                       | MEDIO-ALTO        |
| D                 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA   | 114,1                                 | BASSO             |
| E                 | FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO   | 242,8                                 | BASSO             |
|                   | OPERATORI ECOLOGICI   |                                       | MEDIO-BASSO       |
| F                 | COSTRUZIONI   | 1339,4                                | BASSO             |
|                   | OPERAIEDILI   |                                       | MEDIO-BASSO       |
| G                 | COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI   | 3286,5                                | BASSO             |
|                   | FARMACISTI  |                                       | ALTO              |
|                   | CASSIERI  |                                       | MEDIO-BASSO       |
| H                 | TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO   | 1142,7                                | BASSO             |
|                   | CORRIERI  |                                       | MEDIO-ALTO        |
| I                 | ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE  | 1480,2                                | BASSO             |
|                   | ADDETTI ALLE MENSE  |                                       | MEDIO-ALTO        |
|                   | CAMERIERI   |                                       | MEDIO-ALTO        |
| J                 | SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE   | 618,1                                 | BASSO             |
| K                 | ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE   | 636,6                                 | BASSO             |
| M                 | ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE   | 1516,4                                | BASSO             |
|                   | MICROBIOLOGI  |                                       | MEDIO-ALTO        |
| O                 | AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA   | 1242,6                                | BASSO             |
|                   | FORZE DELL'ORDINE   |                                       | ALTO              |
| P                 | ISTRUZIONE  | 1589,4                                | MEDIO-BASSO       |
| Q                 | SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE  | 1922,3                                | ALTO              |
| R                 | ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO  | 318,2                                 | MEDIO-BASSO       |
|                   | LAVORATORI DELLO SPETTACOLO   |                                       | MEDIO-ALTO        |
|                   | INTERPRETI  |                                       | MEDIO-ALTO        |
|                   | ATLETI PROFESSIONISTI   |                                       | ALTO              |
| S                 | ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI   | 711,6                                 | BASSO             |
|                   | AGENZIE FUNEBRI   |                                       | ALTO              |
|                   | PARRUCCHIERI  |                                       | ALTO              |
| T                 | ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE | 739,9                                 | MEDIO-BASSO       |
|                   | BADANTI   |                                       | MEDIO-ALTO        |

## RIFERIMENTI TELEFONICI E CARTELLONISTICA DA AFFIGGERE IN CANTIERE

| NUMERI UTILI   |                     |
|--|---------------------|
| ENTE   | TELEFONO            |
| Il Ministero della Salute ha realizzato un sito dedicato:<br><a href="http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus">www.salute.gov.it/nuovocoronavirus</a> e attivato il numero di pubblica utilità | <b>1500</b>         |
| Il numero di emergenza nazionale   | <b>112 o 118</b>    |
| Il numero verde regione Toscana  | <b>800 55 60 60</b> |
|  |                     |

Cartellonistica esemplificativa e non esaustiva.

